

N. xxxx/xxxx RGAC

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento avente ad oggetto controversia **ex art 1, comma 47, legge 92/2012**, promossa con il ricorso iscritto al n. xxxx/xxxx proposto da

- xxxx

-ricorrente -

contro

- xxxx

- resistente –

- esaminati gli atti del procedimento, sentiti i procuratori, a scioglimento della riserva di decisione assunta all'udienza straordinaria del xxxx;

OSSERVA

Il presente giudizio è stato promosso dalla società X, n.q. di datore di lavoro del sig. Y, che nelle conclusioni chiede:

"- accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di recesso in ordine alle licenziamento intimato al signor Y, con lettera del ...;

- condannare il signor Y a restituire alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le somme medio tempore percepite in conseguenza del provvedimento reso dal tribunale di Reggio Calabria il ... e confermato in sede di reclamo, con ordinanza del ...;

- in via subordinata, disporre la conversione del licenziamento per giusta causa, come intimato da X con lettera del ..., in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con conseguente riconoscimento in favore del Y pagamento della sola indennità sostitutiva del mancato preavviso".

Nella premessa del ricorso espone che:

- il licenziamento in questione era stato già impugnato in via giudiziale dal lavoratore con ricorso ex art. 700 cpc (depositato, quindi prima della vigenza del c.d. Rito Fornero), conclusosi con ordinanza cautelare che sospendeva gli effetti dell'impugnato licenziamento ed ordinava alla società resistente di reintegrare immediatamente l'istante nel posto di lavoro in precedenza occupato;
- avverso tale ordinanza cautelare (ord. n. ...) la società datoriale proponeva reclamo al Collegio che, pur modificando solo una delle motivazioni, rigettava il reclamo e confermava l'ordinanza reclamata (ord. collegiale n ... del ...). *"Per tale motivo la società provvede ad incardinare il giudizio di merito, onde ottenere piena tutela delle proprie ragioni"*.
- La difesa della società argomenta in punto di diritto sulla legittimità del licenziamento intimato, ribadendo e sviluppando gli argomenti già dedotti nelle due fasi del giudizio cautelare.

Il lavoratore si è costituito tempestivamente con "comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale", chiedendo di: - *"rigettare tutte le domande avanzate dalla spa X con il ricorso depositato il ... e, per l'effetto, dichiarare illegittimo ed annullare il licenziamento impugnato per violazione delle norme di cui all'art. 7 L 300/70 e perché privo di giusta causa o di giustificato motivo"*;

- *"in via riconvenzionale" e "ai sensi dell'articolo 18 legge 300-70, nel testo vigente all'epoca del provvedimento impugnato, che il giudicante voglio ordinare a X spa, in persona del legale rappresentante p.t., la sua reintegrazione nel rapporto di lavoro e condannare lo stesso al pagamento in suo favore di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino quello della effettiva reintegrazione ed al versamento in suo favore dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione"*.
- La difesa del lavoratore argomenta in punto di diritto sulla

illegittimità del licenziamento intimato, ribadendo e sviluppando gli argomenti già dedotti nelle due fasi del giudizio cautelare.

- Precisa che, malgrado l'ordine di reintegra contenuto nell'ordinanza cautelare confermata in sede di reclamo, la società, pure più volte sollecitata, non vi ha mai ottemperato, eccetto per il pagamento delle spese di lite. Segnala inoltre che *"il datore di lavoro nel luglio 2012 ha corrisposto spontaneamente al Y le retribuzioni mensili maturate dalla data del licenziamento fino al novembre 2011, per un importo lordo pari ad € ... "*, mentre per il periodo successivo né ha provveduto a reintegrare il lavoratore né ha corrisposto alcuna retribuzione.

Sulle questioni in rito.

Va precisato che la ricorrente X aveva intestato il ricorso ex art. 414 cpc e che il giudice designato ha fissato decreto di comparizione ex art. 1, c. 48, L. 92/2012. La ricorrente ne prende atto e non contesta l'applicazione del nuovo rito; neppure la difesa del lavoratore solleva contestazioni in merito al rito applicato.

La società eccepisce che la domanda riconvenzionale formulata dal lavoratore va ritenuta e dichiarata inammissibile perché, ancorché fondata su "fatti costitutivi identici", non può essere proposta nella prima fase del giudizio che si svolge secondo i commi 48-49, art. 1, L. 92/2012, stante il mancato richiamo dell'art. 416 cpc, richiamo che, invece, è espressamente fatto per la fase di opposizione (comma 53, art. 1, L92/2012).

Premesso che l'interpretazione della L 92/2012 - specie con riferimento alle diverse fattispecie concrete che si possono verificare soprattutto nella prima fase di applicazione della nuova normativa - costituisce un tema di indagine aperto tra gli operatori del diritto e non si è ancora formata una giurisprudenza consolidata, ritiene questo giudicante di poter decidere il presente giudizio - allo stato - sulla base delle seguenti considerazioni di diritto.

Si consideri in primo luogo il tenore del dettato normativo della L 92/2012 che all'art. 1, c 1, lett. c), dispone:

*“ La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare: a) ...; b) ...; c) ...; dall'altro **adeguando** contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento **la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;**”.*

Tale *“procedimento giudiziario specifico”* è previsto e disciplinato nei commi da 48 a 68 del citato art. 1 ed il comma 47 così ne fissa l'ambito di applicazione: *“Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.*

Le parti non contestano la fruibilità del rito ex Legge Fornero da parte del datore di lavoro.

In via generale sulla fruibilità del rito ex L. Fornero, questo giudicante ritiene che debba escludersi la “facoltatività” del rito, perché la legge ne impone l'applicazione a tutte le controversie che hanno ad oggetto *“l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”*, con ammissibilità anche di domande ulteriori *“diverse da quelle di cui al comma 47”* purché *“fondate sugli identici fatti costitutivi”*.

L'obbligatorietà del rito risponde al dettato legislativo (*“si applicano”*) ed alle dichiarate finalità della legge, volta a soddisfare l'interesse alla celere definizione del giudizio,

interesse che è non solo del lavoratore ma anche del datore di lavoro e che, anzi, trascende quello delle parti per diventare un interesse generale.

Ne consegue che a fronte di un ricorso che abbia i requisiti di cui all'art. 125 cpc, atteso che spetta al giudice di qualificare la domanda e per il principio di conservazione degli atti processuali, resta irrilevante l'omessa indicazione della L. 92/2010 nell'atto introduttivo, dovendosi avere riguardo alla domanda ed applicare il rito di cui alla L. 92/2012 tutte le volte in cui la controversia abbia ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 L. 300/70.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto l'interesse ad agire del datore di lavoro, anche con azione di mero accertamento della legittimità del licenziamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/2012, che richiama Cass 14.7.1998 n. 6891).

Nel caso di specie, il datore di lavoro ha instaurato, avendone interesse e facoltà (cfr. art. 669-octies, comma 6, cpc, "*... ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito*"), il **giudizio di merito** rispetto al provvedimento di urgenza emesso ai sensi dell'art. 700 cpc, precisamente l'ordinanza cautelare n. ... emessa dal giudice del lavoro Trib. di Reggio Cal. nel proc. n. ... (giudizio ex art. 700 cpc instaurato dal lavoratore per ottenere la reintegra nel posto di lavoro previa sospensiva degli effetti del licenziamento impugnato perché ritenuto illegittimo), ordinanza confermata in sede cautelare di reclamo al Collegio. Sicché l'oggetto della controversia è "l'impugnativa del licenziamento", inteso come l'accertamento della legittimità o della illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge in ragione del testo dell'art. 18 L. 300/70 applicabile *ratio temporis*.

Tale giudizio di merito sarebbe stato soggetto al rito del lavoro di cui all'art. 413 e ss. cpc ove fosse stato proposto (come di fatto era possibile, atteso che l'ordinanza collegiale che ha deciso il reclamo è del ...) prima dell'entrata in vigore della L. 92/2012; essendo stato proposto dopo l'entrata in vigore della predetta legge è soggetto al nuovo rito.

Resta da esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda del lavoratore che, evocato in giudizio dal datore, chiede dichiararsi l'illegittimità ed annullare il licenziamento ed in via riconvenzionale chiede il riconoscimento delle conseguenze di legge in punto di reintegra e di risarcimento del danno nella misura prevista dall'art.18 L 300/70.

E' vero - come dedotto dalla difesa di X - che dal tenore del dettato normativo di cui ai commi 48 e 49 dell'art. 1, L. 92/2012, sembra doversi ritenere inammissibile la proposizione di domanda riconvenzionale, stante il mancato richiamo dell'art. 416 cc, richiamo che invece è espressamente fatto per la fase di opposizione (comma 53, art. 1, L92/2012).

Tuttavia, la domanda riconvenzionale del lavoratore di reintegra e risarcimento del danno ex art. 18 L 300/70 per l'illegittimità del licenziamento, appare ammissibile per le ragioni di seguito esposte.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: *"Qualora il datore di lavoro chieda l'accertamento giudiziale della legittimità del licenziamento intimato al dipendente, la sentenza che in luogo del rigetto della domanda statuisca l'illegittimità del recesso non è affetta da vizio di ultrapetizione, atteso che il richiesto accertamento implica che sia verificata anche la difesa svolta dal convenuto, con la contestazione della fondatezza della pretesa dell'attore, e la adottata declaratoria di illegittimità riflette il risultato di quella verifica"*(Cass. Sez. L, Sentenza n. 23909 del 19/11/2007, rel. Miani Canevari; in particolare, nella fattispecie concreta esaminata la domanda riconvenzionale del lavoratore era stata dichiarata inammissibile. Nella motivazione della sentenza si legge: *"Si deve infatti osservare che la domanda riconvenzionale proposta dal ..., dichiarata inammissibile, aveva per oggetto la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al risarcimento del danno; ma la difesa svolta dal convenuto, con la contestazione della fondatezza della pretesa della società*

attrice, implicava necessariamente l'affermazione dell'illegittimità del licenziamento: in tal senso, quindi, il primo Giudice ha deciso solo sulla domanda principale della società, senza alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Nello stesso senso si è espressa questa Corte con la sentenza 13 giugno 2006 n. 1369 per un'analogia fattispecie ...").

Negli stessi termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13042 del 24/12/1997, rel. La Terza, di cui si riporta la massima ed alla cui compiuta motivazione si rimanda: "*Qualora il datore di lavoro chieda il giudiziale accertamento della legittimità del licenziamento intimato al dipendente, la sentenza che in luogo del rigetto della domanda statuisca l'illegittimità del recesso non è affetta da vizio di ultrapetizione, atteso che il richiesto accertamento implica che sia verificata la ricorrenza dei requisiti formali e sostanziali atti ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto, quale parte integrante della tutela della situazione giuridica dedotta, e la adottata declaratoria di illegittimità riflette il risultato negativo di quella verifica*".

Ciò premesso e fatta applicazione dei sopra esposti principi di diritto, ritiene questo giudicante che la domanda riconvenzionale del lavoratore, volta ad ottenere la pronuncia della illegittimità del licenziamento ed il riconoscimento della conseguente tutela di legge, sia ammissibile, anche nella prima fase del cd. rito Fornero che sia stato instaurato dal datore di lavoro per il giudiziale accertamento della legittimità del licenziamento, attenendo agli stessi fatti costitutivi e rappresentando, per così dire, "l'altra faccia della stessa medaglia".

A conforto della predetta opzione interpretativa si consideri che, ove si ritenesse inammissibile la domanda riconvenzionale in questione, si obbligherebbe, di fatto, il lavoratore a fare opposizione alla decisione anche nel caso (a lui favorevole) di accertata illegittimità del licenziamento, o, alternativamente, a proporre nuovo autonomo giudizio, con violazione del principio

di ragionevole durata del processo, oltre che di economia processuale e rischio di conflitti di giudicato.

Nel merito.

....

Per tutto quanto sopra esposto, **il licenziamento** in questione è **illegittimo**, per la tardività della contestazione disciplinare rispetto ai termini contrattualmente fissati, e deve essere annullato.

Ne discende l'accoglimento della domanda riconvenzionale del lavoratore e, per l'effetto, deve ordinarsi a X spa, in persona del legale rappresentante p.t., la reintegrazione del Y nel rapporto di lavoro e condannarsi la stessa società al pagamento in suo favore di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino quello della effettiva reintegrazione ed al versamento in suo favore dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.

.....

- Visto l'art 1 comma 47 e ss legge 92/2012;
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede;

p.q.m.

- a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato con lettera del ... e lo annulla;
- b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 nel testo previgente alla modifica della L. 92/2012, ordina l'immediata reintegrazione del Y nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, condannando la X spa a corrispondergli il risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc, nonché al versamento dei contributi agli enti

previdenziali per lo stesso periodo;

c)

Reggio Calabria, 6 febbraio 2013.

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Francesca Patrizia Sicari)